



Che impatto ha il recepimento della Direttiva 2003/88/CE sulle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica?

Alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
Ministero della Salute

Al Capo Dipartimento per l'Università,
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - MIUR

Alla Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio – MIUR

e p.c.

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca

Al Ministro della Salute

Al Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Formazione Medico Specialistica

Al Presidente del Consiglio Nazionale Studenti Universitari

LORO SEDI

OGGETTO: richiesta chiarimento in merito all'applicazione della direttiva Europea 2003/88/CE e al suo impatto sull'attività assistenziale dei medici in formazione specialistica

PREMESSO

che in Italia con l'introduzione del contratto di formazione specialistica del Dlgs. 368/99, l'attività assistenziale del medico in formazione è stata equiparata a quella del personale medico SSN secondo la dicitura posta all'art 40 *"L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno"*.

In virtù della propria autonomia ogni Ateneo ha recepito la normativa all'interno del proprio Regolamento che ha portato, sulla scorta dei riferimenti legislativi sopra menzionati, a equiparare l'attività assistenziale del Medico in Formazione Specialistica a quella dei dirigenti medici. Purtroppo in talune realtà, a causa di analogie e sovrapposizioni normative, si riconoscono interpretazioni ambigue del DLgs 368/99.

In ogni caso finora moltissimi specializzandi hanno svolto turni lavorativi simili in durata a quelli del personale medico strutturato, ovvero superiori alle 12 ore.

RILEVATO

che la Direttiva 2003/88 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:it:PDF>) introduce importanti modifiche, tra cui l'obbligo giornaliero di 11 ore consecutive di riposo (art.3) per i medici e personale del comparto ed il limite massimo di 48 ore lavorative settimanali (art. 5 e 6). Tuttavia nella stessa Direttiva Europea sono previste possibili deroghe tra le quali quella per i *"doctors in training"* (art.17).



Nel recepimento italiano, arrivato con il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm>), **tra le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale** (Art.17) rientrano le deroghe agli articoli 4, terzo comma, **nel limite di sei mesi**, 7, 8, 12 e 13 con riferimento anche alle “[...] attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le **attività dei medici in formazione**, da case di riposo e da carceri [...]”.

Sempre nel medesimo Decreto Legislativo, viene specificato anche come stabilire tali deroghe, e cioè mediante un altro decreto “[...] *sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 [...]*”.

CONSIDERATI

i sopracitati riferimenti legislativi e alla luce dei capisaldi previsti dalla attuazione precedente della direttiva 93/16/CEE:

- Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista [...];
- Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori [...];
- La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'U.O. presso la quale è assegnato [...];
- In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo;
- L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, per un massimo di 38 ore settimanali.

L'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM), associazione di riferimento per i medici in formazione specialistica in Italia attraverso le rappresentanze elette a livello locale e nazionale,

CHIEDE

alle SS.VV. di chiarire, entro i termini prestabiliti del 25 Novembre p.v., l'impatto che l'adeguamento al recepimento della Direttiva 2003/88/CE avrà sulle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, in modo da fornire alle scuole di specializzazione e ai colleghi medici in formazione specialistica chiare e univoche indicazioni.

Andrea Silenzi

Presidente Nazionale S.I.G.M.